Provincia di Pistoia

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi

P.zza della Resistenza 54 – 51100 Pistoia

Prot. n. *Pistoia,*

VERBALE RIUNIONE DEL 08/09/2011

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 Parte II Titolo III-bis. Impianto di incenerimento con recupero di calore di Montale. Procedura per controllo radiometrico dei rifiuti, proroga termine prescrizione riguardante certificazione ISO, diversa interpretazione di potenzialità nominale.

Il giorno 08/09/2011 alle ore 10.00, presso i locali del Servizio Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi della Provincia i Pistoia, a seguito di convocazione di cui alla nota prot. n° 116694 del 23/08/2011, si sono riuniti i tecnici degli enti di seguito riportati:

Dott. For. G.Ariberto Merendi	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
P.I. Luca Gentilini	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Cristina Capannoli	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Serena Perissi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;
Dott. Michelangiolo Bolognini	Azienda USL n° 3 di Pistoia
Dott. David Scatragli	Comune di Montale

E' presente il Ing. Francesco Pascucci, in qualità di consulente del Comune di Montale.

Il gruppo tecnico riuniti esaminata la documentazione presentata dalla Ditta LADURNER ed acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n° 101621 del 15/07/2011 (richiesta di proroga della prescrizione punto 8 paragrafo 3 dell'Allegato tecnico all'Ordinanza n° 2447/2010), prot. n° 101622 del 15/07/2011 (consegna della Istruzione di lavoro IL 2304 "Controllo radiometrico dei rifiuti conferiti all'impianto") e prot. n° 107630 del 28/07/2011 (richiesta di una corretta interpretazione della definizione di potenzialità nominale) esprime quanto di seguito riportato.

1) In merito alla richiesta di proroga della prescrizione punto 8 paragrafo 3 dell'Allegato tecnico all'Ordinanza n° 2447/2010 viene espresso parere favorevole alla richiesta condividendo le motivazioni della ditta. Pertanto, in seguito alla modifica dell'AIA la prescrizione sarà riformulata prevedendo che il futuro gestore dell'impianto presenti, entro 60 gg dalla voltura dell'AIA, un cronoprogramma con indicata la tempistica di otteniomento

della certificazione ISO 14001 che non dovrà essere superiore a 18 mesi dalla data della voltura;

2) Parere favorevole e approvazione dell'Istruzione di lavoro IL 2304 "Controllo radiometrico dei rifiuti conferiti all'impianto". Il gruppo tecnico ritiene comunque di avere evidenza dell'aggiornamento della "valutazione del rischio" con particolare riferimento alla materia trattata e alla tutela del personale presente nell'impianto;
3) In relazione alla corretta interpretazione della definizione di potenzialità nominale il gruppo tecnico precisa che tale richiesta si debba configurare come una richiesta di modifica dell'AIA. Infatti sia nell'AIA stessa che nella documentazione progettuale che ha determinato il suo rilascio, risulta evidente che la potenzialita dei forni della linea 1 e della linea 3 sono vincolati ad una potenzialità oraria (3125 Kg/h) che porta ad una potenzialità giornaliera di 75 T/die. Inoltre, la motivazione della richiesta relativamente al PCI (potere calorifico) dei rifiuti inferiori a 2.700 MJ, che richiederebbe per mantenere lo stesso carico termico una maggiore quantità di rifiuti di quella autorizzata in AIA, non ha sussistenza in quanto la normativa in vigore nonché la pianificazione in materia di gestione dei rifiuti urbani, attualmente in itere, prevede il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata per cui il rifiuto in ingresso all'impianto avrà caratteristiche di Pci sempre maggiori (superiori a 2.700 MJ). Per tutto quanto sopra la richiesta non è da ritenersi perseguibile. Qualora il gestore intendesse rivedere i quantitativi di rifiuti massimi smaltiti nell'impianto dovrà attivare le idonee procedure autorizzative verificando anche eventuali obblighi in materia di VIA (LR 10/2010).

Il Dott. Bolognini chiede sia allegata al presente verbale il documento del quale ha dato lettura nella presente riunione e che lo stesso invierà via e-mail.

Dott. For. G. Ariberto Merendi

P.I. Luca Gentilini

Dott.ssa Cristina Capannoli

Dott.ssa Serena Perissi

Dott. Michelangiolo Bolognini

Dott. David Scatragli

Da: Michelangiolo Bolognini <m.bolognini@usl3.toscana.it>
A: Luca Gentilini <l.gentilini@provincia.pistoia.it>, Ariberto Merendi <a.m...
Data 09/08/11 12:22
Oggetto: trasmissione motivazione parere negativo a quanto richiesto da Ladurner con nota del 27 luglio 2011

Così come stabilito nella riunione odierna e con riferimento alla nota del 27 luglio 2011 dell'ing. Musetti per conto della Ladurner-Hafner, indirizzata alla Provincia di Pistoia, con richiesta di una corretta interpretazione della definizione di potenzialità nominale dell'impianto di incenerimento di Montale, si esprime parere negativo con le seguenti motivazioni:

- un impianto di incenerimento è una "qualsiasi unita' e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione" (art. 2 del d.lvo 133 2005), come quindi anche nel caso dell'impianto di Montale, che per questa finalità è stato progettato e realizzato, essendo, tra l'altro, i rifiuti e/o il CDR combusibili non certo ideali, così come del resto ammette l'ing. Musetti;

- i termini "termovalorizzatore" o "termoutilizzatori" non sono giuridicamente o amministrativamente previsti, e quindi le considerazioni dell'ing. Musetti, che trae da questi termini la giustificazione della priorità del recupero energetico rispetto al "trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento" si deve intendere come opinione personale dello stesso, seppur supportata da una corretta equivalenza, sul versante tecnico, della potenzialità dell'impianto tra potere calorifico dei rifiuti e loro quantitativi; comunque la normativa vigente (art. 4D.Lvo 133 2005) prescrive che"le autorizzazioni... devono, in ogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: /a)/ la capacità nominale e il carico termico nominale dell'impianto e le quantità autorizzate per le singole categorie dei rifiuti; /b)/ le categorie di rifiuti che possono essere trattate nell'impianto, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti".

- il problema dei rifiuti come combustibile con potere calorico incostante, sollevato dall'ing. Musetti, è sicuramente ragionevole, ma può venir affrontato anche in altri modi, ad esempio mediante alimentazione con CDR, così come del resto era stato previsto per la nuova linea dell'impianto, come anche con più adeguati sistemi di raccolta e gestione dei rifiuti a monte del loro trattamento termico;

- per quanto attiene le considerazioni tecniche gestionali dell'ing. Musetti relative alla temperatura di esercizio, turbolenza ed efficienza della combustione, queste andrebbero meglio supportate, anche con dati bibliografici, tenuto anche conto che la vigente normativa prevede esplicitamente, per alcune tipologie di rifiuti, una temperatura di esercizio (1100° C), superiore a quella citata come massima (circa 1000° C) dall'ing. Musetti;

- per quanto attiene alle emissioni, si fa presente che il quantitativo di inquinanti emesso al camino è legato, oltre che alla tipologia dei rifiuti trattati, anche all'efficienza dei sistemi di controllo delle emissioni e dei reagenti che, nel caso dell'impianto di Montale, sono risultati essere problematici e critici (si vedano il rapporto ARPAT sul SMCE del 2010, e le specifiche diffide della Provincia relative ai carboni attivi), sia per quanto riguarda la conduzione ordinaria (come

dimostrano il discreto numero di interruzioni non programmate).

In ogni caso se la finalità della nota dell'ing. Musetti è quella di un incremento della potenzialità dell'impianto, in quantitativi di rifiuti, si ritiene che questo debba avvenire con le procedure previste dalla normativa vigente .

Il Dirigente Medico

Dott. Michelangiolo Bolognini

Allegato al verbale